

## **Allegato A"**

### **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ENSAMBLE GIOVANI ARMONIE"**

#### **I - Costituzione e finalità**

##### **Art. 1**

È costituita un'associazione culturale, senza fine di lucro, apolitica e apartitica, denominata "ENSAMBLE GIOVANI ARMONIE" (d'ora in poi "Associazione"), con sede in Casalpusterlengo, Via Olimpo n. 6, avente durata illimitata.

La variazione della sede non comporta modifica statutaria.

L'associazione svolge la sua attività a favore degli associati e di terzi.

##### **Art. 2**

L'associazione ha lo scopo di incrementare e diffondere presso i/le ragazzi/e ed i/le giovani l'attività artistica di carattere musicale.

Si propone pertanto di perseguire - con particolare attenzione alla situazione, alle esigenze e alle necessità locali - le seguenti finalità:

A – la promozione e l'organizzazione di attività culturali di carattere musicale

B – l'allestimento di saggi e manifestazioni in proprio o in collaborazione con altre Associazioni, sia italiane sia nell'ambito UE che internazionali

C – la partecipazione a manifestazioni culturali e sociali promosse da Enti Pubblici e Privati (scuole, dopolavoro, aziende di soggiorno ed altre) sia italiane che estere

D - l'organizzazione di corsi musicali

Per raggiungere questi obiettivi incoraggia e valorizza le iniziative culturali e artistiche già esistenti nell'ambito della Scuola Media Griffini di Casalpusterlengo.

L'associazione opera presso la Scuola Media Griffini di Casalpusterlengo.

##### **Art. 3**

In relazione ai fini di cui all'art. 2, l'associazione promuove assemblee, momenti di testimonianza, conferenze, manifestazioni e spettacoli culturali, mostre, viaggi, soggiorni di formazione, iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica su problemi significativi.

##### **Art. 4**

Nell'ambito della sua attività, l'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà collaborare e concludere convenzioni con associazioni ed enti. chiedere e accettare contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da parte di Enti pubblici e privati per perseguire unicamente gli scopi indicati nell'art. 2.

## II - I soci

### **Art. 5**

Possono essere soci dell'associazione i cittadini italiani e non maggiorenni che condividano le finalità dell'associazione e le norme del presente Statuto. La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio direttivo.

Il consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante con deliberazione a maggioranza assoluta.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte

La quota associativa versata dai soci non è soggetta e rivalutazione.

### **Art. 6**

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno quindici giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, escludendo il ricorso in tale fattispecie ai propri associati.

### **Art.7**

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione. Può essere escluso, con delibera del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato, il socio che:

- non concorre al raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- rechi danno morale o materiale all'Associazione.

E' ammesso il ricorso all'Assemblea che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

### **III - Organi sociali**

#### **Art. 8**

Gli organi del Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### **Art. 9**

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci che, in regola con il pagamento della quota sociale, risultano iscritti in apposito registro.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha competenza in merito a:

- discussione e approvazione del programma e della relazione annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
- approvazione del bilancio preventivo e del consuntivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale
- approvazione e/o modifica del regolamento interno;
- elezione del Consiglio Direttivo;
- Deliberare in via definitiva sull'eventuale ricorso proposto dal socio escluso dal consiglio direttivo
- Deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che può avvenire anche nella stessa giornata.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno quindici giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega rilasciata solo agli associati. Ciascun socio può essere latore di massimo tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

#### **Art. 10**

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo costituito al massimo da cinque membri soci della stessa.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

I consiglieri ed il Presidente dell'Associazione, una volta scaduto il loro mandato, continuano a svolgere validamente le mansioni sino alla nomina del nuovo consiglio e del nuovo presidente.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, che elegge anche il Vice Presidente. Il Presidente nomina il segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri e comunque almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma dell'anno precedente, deliberare in ordine al programma dell'anno successivo, al bilancio preventivo e consuntivo e all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio é presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente. Della riunione del consiglio verrà redatto, su apposito libro, relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci:

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- compila e modifica l'eventuale Regolamento per il funzionamento del Centro;
- determina la quota annuale per l'iscrizione all'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

#### **Art. 11**

Il Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente si avvale dell'opera di un Segretario, da lui nominato, per lo svolgimento delle funzioni burocratiche del Associazione, per la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio e la conservazione ordinata della documentazione amministrativa del Associazione.

## **IV - Patrimonio ed esercizi sociali**

### **Art. 12**

Le risorse economiche del associazione sono costituite dalle entrate ordinarie (quote associative), dalle entrate straordinarie (atti di liberalità di soci o terzi), dai contributi di enti e fondazioni, da eventuali rendite e dal provento di attività varie.

Esso è amministrato dal Consiglio Direttivo e può essere utilizzato per le attività del Centro ed è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale durante la vita del associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.

La quota associativa è relativa ad anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

### **Art. 13**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

## **V – Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni**

### **Art. 14**

L'eventuale scioglimento del Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'Art. 9 la quale provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad un'altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **VI - Norma finale**

### **Art. 15**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

